

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

INDICE

Art 1 – Finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizione di Patrocinio e sue finalità

Art. 3 - Soggetti richiedenti

Art. 4 – Forme di patrocinio

Art. 5 - Tipologia delle iniziative ammesse al Patrocinio

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 7 - Istruttoria della domanda

Art. 8 - Concessione del Patrocinio

Art. 9 - Obblighi derivanti dalla concessione del Patrocinio

ART. 10– Rispetto della normativa in materia di sicurezza, fisco, diritto del lavoro, tributi locali

Art.11 – Entrata in vigore

ART. 1 – Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio del Comune di Arena Po ad iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati.

ART. 2 – Definizione di patrocinio e sue finalità

Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, culturale, artistico, scientifico, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico.

Il patrocinio è un riconoscimento che, per propria natura, non comporta alcun obbligo finanziario a carico del bilancio comunale. Rientra comunque nella possibilità dell'Amministrazione Comunale concedere, con proprio atto, forme di gratuità o benefici diversi per la buona riuscita di iniziative qualora ravvisi in esse un particolare valore o significato. In ogni caso, resta a carico del soggetto proponente tutto quanto necessario all'organizzazione ed alla buona riuscita dell'evento, di cui mantiene la titolarità e senza alcuna responsabilità a carico dell'ente. Resta salva la possibilità che per la medesima iniziativa possa essere avanzata una richiesta di contributo economico ai sensi della vigente regolamentazione.

ART. 3 – Soggetti richiedenti

Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:

- a. Soggetti pubblici
- b. Soggetti privati per iniziative prive di scopo lucrativo;
- c. Istituzioni, Associazioni, Comitati, Enti, Fondazioni che operano senza fini di lucro, per obiettivi condivisi e di interesse pubblico per i cittadini del Comune di Arena Po;
- d. Istituti scolastici statali presenti in ambito comunale ovvero ai quali fanno riferimento i plessi esistenti sul territorio comunale ;
- e. Imprese "sociali", iscritte ad albi regionali o simili (anche di cooperative sociali);
- f. Onlus;
- g. Gruppi o comitati di cittadini associati per uno scopo contingente per la realizzazione di un evento/iniziativa di pubblico interesse e utilità;
- h. Ordini professionali, limitatamente ad iniziative di interesse e utilità pubblica generale e non limitate ai propri associati;
- i. Imprese private quando l'iniziativa o l'evento promosso non rivesta un diretto fine commerciale e comporti un evidente beneficio per la comunità locale;

- j. Organismi sindacali (o comunque ad esse facenti riferimento) esclusivamente per iniziative di utilità e interesse generale con esclusione di eventi finalizzati alla propaganda o al reclutamento o a manifestazioni rivendicative o di parte;
- k. Organismi/Istituzioni religiose limitatamente a iniziative o eventi culturali, alla promozione e organizzazione della festa patronale, alla valorizzazione del patrimonio storico monumentale, con esclusione di eventi di mero carattere religioso e confessionale.

ART. 4- Forme di patrocinio

Il patrocinio può essere essenzialmente di due tipologie: a carattere non oneroso o a carattere oneroso.

È considerato di carattere non oneroso esclusivamente quella forma di patrocinio che non comporta la concessione di alcun contributo economico, materiale o strumentale, né alcuna agevolazione, prestazione, riduzione tariffaria o di qualsivoglia beneficio diretto o indiretto da parte del Comune;

È considerato di carattere oneroso quella forma di patrocinio in virtù della quale vengono richiesti e concessi benefici e prestazioni di vario genere, che possono comportare per il Comune un onere di qualsivoglia natura, genere o consistenza., ad esclusione di contributi economici.

La concessione del patrocinio non dà titolo alla concessione di contributi economici e finanziamenti, che resta normata dall'apposito *"Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati"* oppure da altre specifiche disposizioni.

Nel caso di patrocinio di tipo non oneroso l'organizzazione cui viene concesso può avvalersi esclusivamente dello stemma del Comune e dell'indicazione da riportare in calce al materiale pubblicitario *"con il patrocinio del Comune di Arena Po"*.

La richiesta di patrocinio non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale alla sua concessione né può costituire motivo di contestazioni per le mancate attuazioni dei programmi del richiedente.

ART. 5– Tipologia delle iniziative ammesse al Patrocinio

Il Patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, del tempo libero, sociali, celebrative ecc.;
- convegni, corsi, congressi, seminari, iniziative di studio, ricerca ecc.;
- mostre, rassegne, concorsi, premi;
- eventi finalizzati alla raccolta fondi, per finalità umanitarie o per la realizzazione di progetti di carattere sociale o di interesse dell'Amministrazione Comunale;

- Eventi che favoriscono e promuovono lo sviluppo del “territorio” sul piano delle attività economiche (agricole, artigiane, industriali, turistiche, di tutela ambientale ecc.) di interesse generale per la cittadinanza;
- Iniziative che favoriscono la conservazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale, delle tradizioni e della memoria storica del Comune;
- Eventi e/o iniziative volte a promuovere il senso civico, la solidarietà, la tolleranza, la pace, la giustizia sociale, il dialogo tra i popoli e le culture diverse, la partecipazione dei cittadini, anche in relazione ad eventi nazionali ed internazionali di grande rilevanza generale.
- iniziative volte a potenziare, integrare, valorizzare, migliorare attività e obiettivi che rientrano nei programmi dell’Amministrazione comunale.

Il Patrocinio viene concesso per iniziative che si svolgono all’interno del Comune. Può essere concesso, in via eccezionale, anche per eventi che si svolgono al di fuori dello stesso purchè presentino un contenuto strettamente legato al “territorio” o siano ritenuti di particolare rilievo o potenzialmente forieri di “ricadute positive”.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente regolamentazione di cui al precedente art. 2, possono essere concessi patrocini per eventi nei quali è previsto il pagamento di biglietto o di un’offerta:

- per iniziative promosse da soggetti commerciali o da singoli privati dalle quali derivino “utilità” per il soggetto promotore, esclusivamente nei limiti dell’autofinanziamento della iniziativa;

Non possono essere concessi patrocini:

- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune e/o con i valori sanciti dalla Costituzione della repubblica ovvero i Trattati dell’Unione Europea;

- per iniziative che costituiscano pubblicizzazione o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;

- per iniziative promosse da gruppi, partiti o movimenti politici, sindacali o ad essi riconducibili, per gli organismi sindacali fa eccezione quanto indicato all’art. 3 lettera j;

- per iniziative concernenti funzioni o attività generali dei soggetti richiedenti (riunioni interne, assemblee iscritti, conferenze stampa, ecc..).

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente comma, qualora ricorrano condizioni eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune potrà essere concesso per iniziative - anche con profili commerciali e lucrativi - di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del Comune in modo rilevante ed incisivo; in tal caso, il proponente deve presentare apposita relazione che evidenzi i benefici per la collettività, anche sulla base di elementi quantitativi, qualitativi e/o economici. Se il patrocino fosse richiesto a titolo oneroso dovrà essere presentato un rendiconto secondo quanto previsto ed indicato nel vigente *Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati*”.

ART. 6 – Modalità di presentazione della domanda

Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, di norma almeno 15 prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La domanda, presentata in carta libera, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, le date di svolgimento, il programma e ogni altra notizia utile a valutarne l'ammissibilità.

ART. 7 – Istruttoria della domanda:

L'istruttoria delle domande per la concessione del patrocinio sarà effettuata dalla struttura comunale competente, intendendosi per tale, quello a cui è attribuita la materia relativa all'iniziativa oggetto della richiesta.

ART. 8 – Concessione del Patrocinio

Il patrocinio **non oneroso** è concesso con provvedimento motivato del Sindaco alle iniziative che abbiano le seguenti caratteristiche:

- coerenza con i programmi dell'Amministrazione Comunale o con le sue finalità istituzionali;
- rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori)
- promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune
- particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
- interesse del Comune alla realizzazione dell'iniziativa;
- valorizzazione "e promozione" delle iniziative di realtà economiche, sociali, culturali, ecc del paese.

La concessione del patrocinio dovrà essere comunicata per iscritto al richiedente dal Servizio Comunale che ne ha curato l'istruttoria.

Il Comune può revocare la concessione del patrocinio già accordato nei casi seguenti:

- a) mancata realizzazione della manifestazione o dell'iniziativa programmata;
- b) realizzazione difforme dell'iniziativa rispetto ai tempi e programmi previsti con la richiesta di patrocinio;
- c) gravi inadempienze nei rapporti con il Comune per il venire meno dei requisiti di correttezza e di affidabilità.

ART. 9 – Obblighi derivanti dalla concessione del Patrocinio

La concessione del patrocinio attribuisce al soggetto beneficiario l'obbligo di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa, al fine di dare evidenza al sostegno dell'Amministrazione Comunale, utilizzando la dicitura *"Con il Patrocinio del Comune di Arena Po"* unitamente allo Stemma Comunale. La bozza del materiale pubblicitario dovrà essere preventivamente visionato e approvato dall'Amministrazione Comunale, prima della sua diffusione.

Chi, sprovvisto del patrocinio comunale di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente lo Stemma Comunale sarà perseguito a norma di legge.

ART. 10– Rispetto della normativa in materia di sicurezza, fisco, diritto del lavoro, tributi locali

La concessione del patrocinio - a qualsiasi titolo richiesto - comporta per gli enti richiedenti il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, obblighi fiscali, tutela del lavoro, tributi locali e quant'altro richiesto in ragione della natura dell'attività svolta e dai contenuti e carattere dell'evento realizzato e specificamente richiesto da leggi nazionali o regionali e dai regolamenti locali. Il mancato rispetto di una o più norme di riferimento potrà comportare la revoca del patrocinio e l'esclusione da future concessioni per un periodo commisurato alla gravità della violazione oltre all'applicazione eventuali sanzioni pecuniarie di competenza degli organi del Comune.

ART. 11– Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di sua approvazione. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento devono intendersi abrogate.